



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
21^a Seduta
Lunedì 1 agosto 2011

Deliberazione n. 129 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Ripianamento disavanzi esercizi 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Francesco Sulla
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 43, assenti 7

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Magno e l'intervento del Consigliere Tripodi, essendo stati approvati separatamente i due articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 43, a favore 42, contrari 1 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Sulla

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 agosto 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 129 dell'1 agosto 2011

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RIPIANAMENTO DISAVANZI ESERCIZI 2005-2010
DEL CENTRO TIPOLOGICO NAZIONALE S.C.P.A.

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 agosto 2011.

Reggio Calabria, 1 agosto 2011

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

1. Al fine di concorrere al ripianamento dei disavanzi di gestione relativi alle annualità 2005-2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A. (partecipata con una quota pari al 25% in esecuzione degli impegni previsti dall'articolo 3 del Protocollo d'intesa del 25 agosto 2003, dalla Regione Calabria, Ministero delle Infrastrutture, Comune e Provincia di Catanzaro), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa nel limite massimo di € 30.000,00 con allocazione ad apposita UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all'UPB 8.1.01.02 (capitolo 7001201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti", che presenta la necessaria disponibilità.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, nonché a compiere tutti gli atti necessari per il versamento della quota a carico della Regione.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.